

Oggetto: Criteri di Assegnazione dei docenti ai plessi e alle classi

Per quando riguarda l'assegnazione dei docenti alle classi da parte del Dirigente scolastico, la norma prevede, in successione temporale e logica, che avvenga sulla base di criteri generali stabiliti dal consiglio d'istituto (**art. 10/4** del D.lgs. 297/94) e delle susseguenti proposte fatte dal collegio dei docenti (**art. 7-lettera b.** del D.lgs. 297/94).

La faccenda è così delicata che ormai da tempo **l'Autorità Nazionale Anticorruzione-ANAC** l'ha inserita tra i processi a maggior rischio corruttivo riguardanti le istituzioni scolastiche [**All. 1 - Delibera n. 430/2016**].

Il D.S. può discostarsene da tali criteri, **solo in casi eccezionali e motivatamente** (Sentenza Consiglio di Stato, sez. VI, 145/95).

Se il dirigente **non applica i criteri fissati** dal consiglio di Circolo o di Istituto e **non tiene conto** del **parere** espresso dal **Collegio dei Docenti**, il suo atto di assegnazione alle classi **è nullo** (Tribunale di Agrigento, sentenza n. 2778 del 3.12.2004).

Innanzitutto, bisogna ricordarvi che dopo l'entrata in vigore del **d.lgs n. 150/2009** [il famigerato "**decreto Brunetta**", questa materia prevista dall'art. 6, comma 2, CCNL 2007 del CCNL **è stata esclusa dalla contrattazione** d'istituto ed è stata declassata a oggetto di semplice confronto [ora, **art. 30**, comma 9, lett. b2), CCNL 2024].

Inoltre va ricordato, onde evitare confusione o fraintendimenti, che la **contrattazione d'istituto rimane indispensabile solo nel caso** in cui si tratti di assegnare il personale a un **plesso fuori dal comune** in cui è ubicata la scuola sede di organico (vedasi CCNI sulla mobilità 2022/2025 [**art. 3, comma 5 per i docenti e art. 48, comma 1 per gli ATA**]

Politeia Scuola